Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 30/06/2020

FATTO

La fattispecie oggetto di disamina riguarda un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio, stipulato in data 1/12/2011 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 16/4/2015.
Con nota di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota parte non goduta delle commissioni a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento e, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro a mezzo rappresentante volontario per ottenere dalla convenuta un rimborso nei termini di seguito specificati:
quanto alle commissioni accessorie, l'importo di € 265,44 calcolato secondo il metodo proporzionale;
quanto alle spese fisse contrattuali, l'importo di € 204,17 calcolato, anch'esso, secondo il criterio *pro rata temporis*.
Richiede, inoltre, la somma di € 250,00 a titolo di "risarcimento spese affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso".
L'intermediario, nell'opporsi alle pretese del cliente, eccepisce, innanzitutto, con riferimento alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza distinzione tra c.d. *recurring* e *up front*) per effetto della nota sentenza "Lexitor" della CGUE, che quest'ultima muoverebbe da una serie di motivazioni già fatte proprie dalla normativa nazionale - anche attraverso gli orientamenti di Vigilanza della Banca d'Italia – che avrebbe trasposto letteralmente l'art.

16 della Direttiva utilizzando l'espressione "interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto"; espressione che non genererebbe le ambiguità rilevate dalla CGUE e risulterebbe chiara nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto.
Sottolinea, inoltre, che, secondo le prima interpretazioni della giustizia ordinaria, la sentenza in parola non sia invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, interpretando la stessa una direttiva non avente natura "self-executing" e, quindi, non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali.
Ciò premesso, pertanto, eccepisce la non rimborsabilità tanto delle commissioni accessorie quanto delle spese fisse contrattuali, non essendo le stesse soggette a maturazione nel tempo, ma riferendosi pacificamente ad attività esauritesi al momento della conclusione del contratto di finanziamento.
Quanto alla richiesta di risarcimento delle spese legali, eccepisce, inoltre, che la stessa risulta priva di fondamento, stante anche il carattere stragiudiziale della controversia.
Rileva, invero, che la decisione del cliente di ricorrere all'assistenza di un legale costituisce una libera scelta del medesimo, non prevedendo il presente procedimento alcun obbligo al riguardo.
Chiede, quindi, che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento.
La parte chiede, altresì, la corresponsione degli interessi legali nonché, a titolo di "risarcimento", le spese di assistenza tecnica.
Agli atti, il ricorrente produce la documentazione contrattuale relativa al finanziamento.
Il ricorrente, in particolar, chiede la restituzione pro quota delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie.
Rileva il Collegio che la clausola relativa alle commissioni accessorie indica tutte attività riferibili alle fasi prodromiche e contestuali alla concessione del prestito: i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita dal contratto; ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto; iii) assistere il cedente sino all'erogazione del prestito.
Stesso discorso può farsi per le spese fisse contrattuali: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da xxxxxxx per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali necessarie per perfezionare la cessione pro solvendo del quinto della retribuzione/pensione, anche con riguardo alla notifica del contratto all'ATC.
Ed infatti, secondo i consolidati orientamenti dei Collegi, le due voci hanno natura *up front*.
Osserva il Collegio che verificata la presenza delle condizioni richieste dalla Corte Europea, i Giudici nazionali, anche in mancanza di norme di recepimento, non possono sottrarsi dal recepire le indicazioni europee, assumendo queste ultime una valenza uguale, se non maggiore, alla legge nazionale, applicando i principi affermati dalla UE e disapplicando le disposizioni nazionali che con tale principi confliggono. Pertanto, come tutte le disposizioni dell'Unione Europea, anche le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenze nn. 168/1981 e 170/1984.
In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.
A tale *dictum* si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:
"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
Quanto al metodo di calcolo dei costi up front il Collegio si è così espresso:
"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".
Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).
Applicando quindi ai costi *up front* il criterio equitativo di cui al Collegio di coordinamento (decisione n. 26525/2019), sono dovute al ricorrente le seguenti somme:
commissioni accessorie euro 168,76; spese fisse contrattuali euro 129,80; importi determinati tenuto conto che il TAN contrattuale corrisponde al 7,72% e la percentuale di calcolo pari al 37,09%.
Per totali euro 298,56 oltre interessi.
Le spese di assistenza tecnica non sono dovute stante il carattere seriale della vertenza.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 298,56 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO